

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 luglio 2021

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di luglio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **936** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DELLA L.R. 1/2020, DEI CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, PER L'ANNO 2021, DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato l'articolo 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), il quale dispone:
- a.1) al comma 1, che, al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale sia autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto per l'avvio dell'attività fino a un massimo di euro 15.000 e che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale;
 - a.2) al comma 2, che, al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale sia autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000 annui e che possano beneficiare di tali contributi gli esercizi di vicinato con un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), negli ultimi tre anni, non superiore a euro 120.000 e che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA). Il medesimo comma prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale;
 - a.3) al comma 3, che i contributi di cui ai commi 1 e 2 siano concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. Il medesimo comma prescrive che, al termine del triennio 2021/2023, la Giunta regionale informi la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dalla sperimentazione di cui all'articolo in argomento, al fine di consentire l'assunzione delle conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modificazione della disciplina diretta a sostenere la nuova apertura e il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- b) richiamato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, in data 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 352, in data 24 dicembre 2013;
- c) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di stato di cui alla nota prot. n. 2352, in data 6 luglio 2021, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1843, in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) precisato che, con nota prot. n. 51, in data 1° luglio 2021, "Confcommercio Valle d'Aosta", quale Associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle imprese commerciali interessate, ha espresso, così come previsto dall'articolo 29, commi 1 e 2, della l.r. 1/2020, il proprio parere favorevole in merito al contenuto dell'Allegato di cui alla presente deliberazione;
- e) preso atto del parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso in data 19 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della l.r. 1/2020, dalla IV Commissione consiliare permanente (Sviluppo economico);

- f) visti i criteri e modalità di concessione, per l'anno 2021, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e prima necessità previsti dall'articolo 29 della l.r. 1/2020, come declinati nell'allegato alla presente deliberazione e ritenuto di approvarli;
- g) ritenuto, altresì, di stabilire nel giorno lunedì 2 agosto 2021 la data a decorrere dalla quale sarà possibile per le imprese beneficiarie presentare la domanda per la concessione dei contributi in argomento e nel giorno venerdì 15 ottobre 2021 l'ultima data disponibile;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- i) considerato che il dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.002 (Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- k) su proposta dell'Assessore regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;
- l) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e modalità di concessione, per l'anno 2021, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e prima necessità previsti dall'articolo 29 della l.r. 1/2020, come declinati nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2020, la spesa complessiva di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) sul capitolo U0024789 (Trasferimenti correnti a imprese per interventi straordinari a favore degli esercizi di vicinato) del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - per l'anno 2021: € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - per l'anno 2022: € 500.000,00(cinquecentomila/00)
 - per l'anno 2023: € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- 3) di stabilire nel giorno lunedì 2 agosto 2021 la data a decorrere dalla quale sarà possibile per le imprese presentare la domanda per la concessione dei contributi in argomento e nel giorno venerdì 15 ottobre 2021 l'ultima data disponibile;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali);
- 5) di dare atto che i trasferimenti di cui al precedente punto 2) verranno liquidati entro il 31 dicembre di ogni anno.

CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, PER L'ANNO 2021, DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E PRIMA NECESSITÀ PREVISTI DALL'ART. 29 DELLA L.R. 1/2020

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Al fine di sostenere la nuova apertura e di garantire il mantenimento dell'attività di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto in “de minimis” previsti in loro favore dall'articolo 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini di cui alle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) **Aiuto**, qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti dall'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) **Commercio all'ingrosso**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
 - c) **Commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree in sede fissa, direttamente al consumatore finale;
 - d) **Contributo a fondo perduto in “de minimis”**, l'aiuto ottenuto con l'espresso riferimento al regime di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso Regolamento europeo;
 - e) **Esercizio di vicinato**, quello avente superficie di vendita non superiore a 250 mq nel Comune di Aosta e a 150 mq in tutti gli altri Comuni della Valle d'Aosta;
 - f) **Legge**, l'articolo 29 della l.r. 1/2020, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2020;
 - g) **Struttura competente**, la struttura organizzativa dell'Assessorato regionale ai Beni culturali, turismo, sport e commercio competente in materia di strutture ricettive e commercio, avente sede in Pollein (AO), località Autoporto, n. 32, responsabile del procedimento di concessione del contributo a fondo perso in “de minimis” previsto dalle presenti disposizioni;
 - h) **Superficie di vendita di un esercizio di vicinato**, l'area destinata esclusivamente alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

- i) **ULA, Unità Lavorative/Anno**, ovvero il numero di persone che, durante tutto l'esercizio, lavorano nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Le ULA sono composte dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori e dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte delle ULA. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi a fondo perduto in “de minimis” previsti dalla legge sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore ad € 200.000,00, fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima.
2. I contributi a fondo perduto in “de minimis” previsti dalla legge sono cumulabili, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, con gli aiuti de minimis concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi in “de minimis” a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità previsti dalla legge sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per:
 - a) la nuova apertura dell'attività di un esercizio di vicinato nell'anno 2021;
 - b) il mantenimento dell'attività di un esercizio di vicinato nell'anno 2021.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso una volta sola nell'anno di avvio dell'attività dell'esercizio di vicinato.
3. L'importo massimo del contributo una tantum di cui al comma 1, lettera a), è pari ad euro 15.000,00.

4. L'importo massimo del contributo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 6.000,00.
5. Qualora lo stanziamento di bilancio complessivo previsto per l'anno 2021 per i contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), non sia sufficiente per la concessione dell'importo massimo dei contributi previsto dai commi 3 e 4, l'importo dei contributi per ogni esercizio di vicinato beneficiario è determinato secondo la formula seguente, fermo restando che l'importo del contributo di cui al comma 1, lettera a), è determinato in misura pari a 2,5 volte l'importo del contributo di cui al comma 1, lettera b):

A=numero totale esercizi di vicinato beneficiari ai sensi del comma 1, lettera a);

B=numero totale esercizi di vicinato beneficiari ai sensi del comma 1, lettera b);

Z =importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario ai sensi del comma 1, lettera a);

Y= importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario ai sensi del comma 1, lettera b);

Z =2,5 x Y

$$(A \times Z) + (B \times Y) = \text{stanziamento complessivo anno 2021}$$

6. Ai contributi è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI, REQUISITI E OBBLIGHI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla legge le imprese operanti esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) titolarità della gestione di esercizi di vicinato ubicati nel territorio della Valle d'Aosta;
 - b) svolgimento nell'esercizio di vicinato di almeno un'attività, prevalente o secondaria, classificata con codice ATECO:
 - **47.11** (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande);
 - **47.11.3** (Discount di alimentari);
 - **47.11.4** (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
 - **47.11.5** (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
 - **47.2** (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati);
 - **47.30** (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);
 - **47.41** (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati);
 - **47.42** (Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati);
 - **47.51.2** (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);
 - **47.52.10** (Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - commercio al dettaglio di ferramenta - commercio al dettaglio di colori, vernici e lacche - commercio al dettaglio di vetro piano - commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il "fai da te" - commercio al dettaglio di apparecchi e materiali antinfortunistici - commercio al dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di posateria);
 - **47.59.3** (Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione);

- **47.62.1** (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
 - **47.62.2** (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);
 - **47.71.2** (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
 - **47.73.1** (Farmacie);
 - **47.73.2** (Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
 - **47.74** (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
 - **47.75.1** (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale);
 - **47.75.20** (Erboristerie);
 - **47.76** (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati);
 - **47.76.10** (Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti);
 - **47.78.4** (Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);
 - **47.78.6** (Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini);
- c) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b):
- 1) registrazione di un volume di affari medio annuo, per ogni esercizio di vicinato, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2018, 2019 e 2020, non superiore a euro 120.000,00 anche qualora l'attività sia stata avviata solamente nell'esercizio 2019 o nell'esercizio 2020;
 - 2) impiego di ULA nell'anno solare 2020 per ogni esercizio di vicinato non superiore a 2,5.
2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), devono:
- a) aver avviato o avviare l'attività dell'esercizio di vicinato, come certificato dal Registro delle imprese, nell'anno 2021 entro la data del 31 dicembre;
 - b) non aver cessato o cessare l'attività dell'esercizio di vicinato, come certificato dal Registro delle imprese, in data antecedente il 1° gennaio 2024.
3. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), non devono aver cessato o cessare l'attività dell'esercizio di vicinato in data antecedente il 1° gennaio 2022.
4. I contributi sono concessi per ogni esercizio di vicinato beneficiario. I contributi sono concessi anche qualora più esercizi di vicinato beneficiari facciano capo alla medesima impresa.

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo a fondo perduto in "de minimis", secondo l'apposito modello predisposto dalla Struttura competente, deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e dichiarazioni sostitutive necessarie e inviata alla Struttura medesima esclusivamente tramite PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it.
2. L'invio della domanda deve essere effettuato a partire da lunedì 2 agosto 2021 ed entro le ore 23.59 di venerdì 15 ottobre 2021. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.
3. La domanda di contributo a fondo perduto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® e da certificare

secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera a), se dovuta ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. Nel caso in cui più esercizi di vicinato facciano capo alla medesima impresa, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per tutti gli esercizi.

ARTICOLO 7 – ATTESTAZIONI E IMPEGNI

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, tra l'altro, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- a) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la causale: “*Domanda contributo art. 29 l.r. 1/2020*”), fatta eccezione per le imprese beneficiarie che eventualmente siano esenti dal pagamento della predetta imposta;
 - b) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa istante, il codice fiscale e la partita IVA;
 - c) i dati dell'esercizio di vicinato per il quale è richiesto il contributo e il relativo codice ATECO riferito all'attività oggetto del contributo;
 - d) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
 - e) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a): la data di avvio, o in cui si intende avviare, l'attività dell'esercizio di vicinato nell'anno 2021;
 - f) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b):
 - 1) il volume di affari medio annuo, per ogni esercizio di vicinato, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2018, 2019 e 2020, anche qualora l'attività sia stata avviata solamente nell'esercizio 2019 o nell'esercizio 2020;
 - 2) il numero di ULA impiegati nell'anno solare 2020 per ogni esercizio di vicinato;
 - g) gli stati e condizioni necessari per verificare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, i dati dell'impresa intesa come “impresa unica”;
 - h) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del Reg. (UE) n. 1407/2013;
 - i) che l'impresa beneficiaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo d.lgs.;
 - j) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società e per gli enti forniti di personalità giuridica, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - k) che il conto corrente bancario o postale utilizzato - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento dell'agevolazione concessa è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
 - l) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - m) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134,

nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- n) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la domanda di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
- o) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, alla stessa deve essere allegata copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante medesimo. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario delegante e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura competente.

3. La domanda deve contenere l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a:

- a) fornire, a richiesta della Struttura competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) consentire ogni controllo ritenuto necessario da parte della Struttura competente;
- c) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a):
 - 1) avviare l'attività dell'esercizio di vicinato entro la data del 31 dicembre 2021;
 - 2) non cessare l'attività dell'esercizio di vicinato prima del 1° gennaio 2024;
- d) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b): non cessare l'attività dell'esercizio di vicinato prima del 1° gennaio 2022.

ARTICOLO 8 – PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE

1. Il termine finale del procedimento amministrativo decorre dal giorno 18 ottobre 2021. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime e procede alla loro istruttoria secondo il medesimo ordine. L'istruttoria è volta a verificare la regolarità e completezza della domanda e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per poter beneficiare dei contributi. La Struttura competente è autorizzata a richiedere all'impresa istante qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti.

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro il termine di 60 giorni dalla data di cui al comma 1 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2021.

3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it. Nel caso in cui la predetta istanza di rinuncia venga formulata prima del provvedimento di concessione del contributo, la domanda di contributo viene annullata d'ufficio senza più alcun seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il dirigente della Struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato.

4. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente qualora, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
5. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura competente secondo quanto stabilito dall'articolo 10.
6. L'erogazione del contributo a ciascuna impresa è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo medesimo.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, la Struttura competente è autorizzata a:
 - a) richiedere all'impresa beneficiaria ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda di contributo;
 - b) effettuare sopralluoghi presso l'esercizio di vicinato oggetto della domanda di contributo.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono revocati per intero:
 - a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla loro concessione, emerga la non veridicità delle informazioni e dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa beneficiaria ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui l'impresa beneficiaria non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3, lettere a) e b);
 - c) nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - d) nel caso in cui l'impresa beneficiaria formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. I contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono revocati parzialmente in misura proporzionale al periodo in cui è cessato il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera b), e articolo 5, comma 3, salvo comprovati casi di forza maggiore.
3. In caso di revoca ai sensi dei precedenti comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inerente la revoca.
4. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 1, lettera d), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inerente la revoca.

ARTICOLO 11 – SANZIONI

1. Nei casi di revoca di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), e articolo 10, comma 2, l'impresa beneficiaria incorre anche:
 - a) in una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo dell'aiuto indebitamente fruito.
Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
 - b) nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni regionali per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.